

**ALLEGATO A alla Dgr n. 899 del 14 giugno 2016**

pag. 1/14

AVVISO DI APERTURA DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CONCESSIONE DI AREE DEL DEMANIO MARITTIMO PER L'ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA IN LAGUNA DI CALERI – COMUNE DI ROSOLINA.

LA REGIONE DEL VENETO

RENDE NOTO

Visti i principi generali di riferimento dell'ordinamento comunitario in ordine ai principi della libera circolazione e di non discriminazione, di cui al Trattato sull'Unione Europea ed al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2008/C 115/01).

Visti gli artt. 36, 37 e seguenti del Codice della Navigazione (Cod. Nav.) e gli artt. da 5 a 40 del Regolamento al Codice della Navigazione (Reg. Cod. Nav.).

Considerata la normativa nazionale di settore, Testo Unico delle Leggi sulla Pesca (R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604) e d.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 *"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96"*.

Visti gli artt. 15 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visto l'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative relative *"al rilascio delle concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento delle fonti di energia ..."*.

Visti gli artt. 1 e ss. della *"Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime"* di cui all'Allegato A della d.g.r. n. 454 del 1 marzo 2002.

Visto l'art. 22 della l.r. 28 aprile 1998 n. 19, *"Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"*, che attribuisce alla Provincia territorialmente competente il potere di rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura e piscicoltura.

Visto il *"Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca"* della Provincia di Rovigo approvato con delibera del Consiglio provinciale di Rovigo n. 28/5691 dell'8 maggio 1999 come modificato con delibera del Consiglio provinciale di Rovigo n. 25/42583 del 30.09.2013 che disciplina tra l'altro il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di molluschicoltura e piscicoltura.

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 918 del 23 marzo 2010, avente ad oggetto *"Criteri per lo svolgimento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura, nelle lagune dei Comuni di Rosolina e Porto Viro in Provincia di Rovigo"*, che ha riconosciuto la necessità di intervenire al fine di dare soddisfazione alla *"domanda degli operatori locali tra l'altro*

assegnando in via temporanea fino al 31 dicembre 2012 le superfici disponibili in laguna di Caleri”, nonché di provvedere all'individuazione delle modalità e dei criteri per procedere al riordino e all'assegnazione delle relative concessioni demaniali, per il proficuo svolgimento dell'attività di acquacoltura, per il più equilibrato sviluppo economico del territorio e per il più razionale uso delle acque marittime interne delle lagune polesane nei Comuni di Rosolina e Porto Viro.

Dato atto dell'intervenuto completamento delle procedure di demanializzazione dell'intera laguna di Caleri, che avevano preso avvio il 17 aprile 2003 da parte della Commissione delimitatrice delle lagune polesane istituita presso la Capitaneria di Porto di Chioggia.

Considerato, in particolare, che la richiamata dgr n. 918 del 23 marzo 2010 ha statuito che *“il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali sarà svolto in collaborazione con la Provincia di Rovigo nelle forme previste dalla legge n. 241/1990 secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e sarà ispirato al perseguimento della semplificazione dell'azione amministrativa e si concluderà in 120 giorni per le complessità del procedimento”*.

Richiamata la DGRV n. 2435 del 20.12.2013 ad oggetto: *“Autorizzazione al rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso “non turistico – ricreativo”, in Laguna di Caleri. Art. 36 del Codice della Navigazione - Art. 8 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione. DGRV n. 918 del 23/03/2010”*.

Confermata la possibilità di destinare fin da ora in laguna di Caleri nuove aree demaniali per l'attività di acquacoltura secondo la potenzialità biologica e nel rispetto dei contenuti e dei limiti indicati nella Carta Ittica lagunare e valliva della Provincia di Rovigo, approvata con delibera della Giunta Provinciale n° 288/60259 del 25 ottobre 2011 avente ad oggetto *“Approvazione dell'elaborato conclusivo costituente la Carta Ittica delle Aree lagunari vallive (zona C) 2006/2009”*.

Considerato inoltre il particolare interesse economico che sussiste nei confronti delle produzioni molluschicole, a fronte del quale permane l'esigenza di estendere il numero delle superfici demaniali destinate all'esercizio di detta attività.

Considerato, sempre con riferimento alla laguna di Caleri, il significativo numero di domande di concessione presentate alla sezione Bacino Idrografico Adige Po – sezione di Rovigo, e l'elevato numero di domande per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di acquacoltura presentate alla Provincia di Rovigo, non sempre coincidenti, le quali non hanno potuto trovare adeguata soddisfazione per le limitate disponibilità di superfici demaniali concedibili nella medesima laguna.

Visto il contenuto dell'art. 37 Cod. Nav. che, in riferimento al caso di più domande concorrenti per il godimento di un medesimo bene demaniale, indica, quali criteri per l'individuazione del concessionario, chi offre *“maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”*; in subordine, nella situazione in cui non ricorrano *“le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata”*.

Visto che in sede di approvazione della d.g.r. n. 918 del 23 marzo 2010, in linea con quanto già previsto nel *"Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca"*, l'Amministrazione regionale aveva ritenuto di considerare, ai fini della determinazione dei criteri rivolti al perseguimento del *"più rilevante interesse pubblico"*; sia *"la peculiare realtà economica imprenditoriale locale"*, che è organizzata, al fine di conseguire la massima redditività per gli operatori, in cooperative tra pescatori o in consorzi composti esclusivamente o prevalentemente da cooperative di pescatori, sia la circostanza che *"in questa fase storica ed economica la coltivazione dei molluschi e, in particolare, l'allevamento della c.d. vongola verace (Tapes Philippinarum)"*, non solo costituisce *"un'importante fonte di reddito per l'economia locale e di sviluppo dell'intera area,...ma garantisce un elevato livello occupazionale"*.

Considerato che nelle aree concedibili potrebbero trovare sviluppo, peraltro, anche altre forme di allevamento diverse dalla *Tapes Philippinarum*.

Visto che per tali ragioni e per "favorire il più ampio insediamento possibile sulle superfici disponibili nel rispetto delle esigenze aziendali e imprenditoriali degli allevatori", la deliberazione 23 marzo 2010, n. 918 ha previsto che, in questa fase, la "superficie concedibile ai richiedenti" debba essere "limitata a 2.000 mq per operatore individuale ancorché lo stesso svolga la propria attività in forma singola o associata", che "gli operatori individuali che, a qualsiasi titolo, sia in forma singola che associata, occupino per attività di acquacoltura spazi pubblici o privati anche fuori dalle lagune polesane, non potranno avere assegnata una superficie che, considerata unitariamente a quelle già in godimento, superi i 6.000 mq" e che i "consorzi, le cooperative e le società a cui sono associati i singoli operatori, potranno ottenere una superficie complessivamente non superiore alla somma delle superfici concedibili ai singoli associati determinata con i criteri sopra esposti".

Considerato che l'area in questione appartiene al Sito di Importanza Comunitaria IT3270017 e alla Zona di Protezione Speciale IT3270023 appartenenti alla Rete Natura 2000 e che pertanto è stato redatto dalla Provincia di Rovigo apposito Studio di Incidenza Ambientale ai sensi D.P.R. n. 120/03 e D.G.R.V. n. 3173/2006 che ha imposto determinate verifiche tecniche.

Evidenziato che la Sezione Bacino Adige Po sezione di Rovigo ha approfondito al riguardo i richiedi accertamenti ambientali pervenendo ad un esito positivo.

Considerato che, per quanto concerne l'organizzazione delle imprese operanti in tale settore lo stesso è interessato da una serie di fenomeni evolutivi dei quali appare doveroso tener conto; in particolare va rilevato che tra gli operatori economici interessati vi sono, oltre alle cooperative e loro consorzi, anche altre forme di società conosciute dall'ordinamento, le quali costituiscono espressione dell'evoluzione delle modalità di aggregazione degli operatori locali.

Considerato, a tal riguardo, che il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, nel modificare l'articolo 2135 del codice civile, ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, e che, conseguentemente, devono essere ammessi alla procedura comparativa anche gli imprenditori agricoli, purché dimostrino di svolgere l'attività di acquacoltura a carattere d'impresa.

Visto, altresì, il D. lgs. 9 gennaio 2012, n.4, che ha definito i concetti di "pesca professionale", di "acquacoltura" e, in particolare, di "imprenditore ittico", figura nella quale sono ricompresi sia coloro che esercitano "professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse", sia le "cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1", così come "l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3".

Considerato che le coltivazioni molluschicole possono riguardare aree delimitate, individuabili a mezzo di concessioni a loro volta frazionabili.

Considerato che appare opportuno, ai fini di una perequata ed omogenea distribuzione di superfici tra i richiedenti, assegnare le aree per moduli equivalenti, omogenei e contigui in modo da favorire un ordinato utilizzo delle aree a disposizione;

la Regione del Veneto

indice

la seguente procedura comparativa per il rilascio di concessioni temporanee per uso esclusivo del demanio marittimo, a norma degli artt. 36, 37 e ss. Cod. Nav., aventi durata fino al 31.12.2020, con decorrenza dalla data di rilascio, nelle sotto indicate aree situate in località Laguna di Caleri - Comune di Rosolina:

n. riferimento lotti / Superficie in Ha

1	0,56
2	1,48
3	0,57
4	0,93
5	1,36
6	1,52
7	2,30
8	3,12
9	2,98
10	2,33
11	2,36
12	9,71
13	9,83
Totale	39,05

Dette aree (lotti) sono riportate e conterminate nella planimetria allegata al presente avviso (**Allegato. 1**), a disposizione degli interessati presso l'Ufficio regionale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po –

Sezione di Rovigo, e sarà consultabile a partire dalla data della pubblicazione del presente avviso fino al trentesimo giorno successivo al rilascio di dette concessioni.

fase A CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ART. 1 REQUISITI

1. Ai fini del rilascio di concessioni demaniali per l'esercizio dell'attività di acquacoltura, sulle superfici individuate nel presente avviso, i consorzi, le cooperative, le società, o operatori individuali potranno presentare apposita manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente l'allegato modello **(Allegato. 2)** da sottoscrivere per esteso, con firma autenticata nelle forme di legge, da parte del legale rappresentante o di persona munita di procura o dall'operatore individuale; i concorrenti dovranno allegare fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.

2. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa i richiedenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente avviso che possono avvalersi della qualifica di imprenditore ittico, che risultino iscritti nell'apposito registro delle imprese presso le Camere di Commercio con codice di attività della pesca, piscicoltura e/o acquacoltura alla data del 31.12.2015.

3. Ai fini del presente avviso i singoli operatori e le forme associative a cui essi sono aggregati possono essere a loro volta associati in società di persone, di capitali, cooperative o loro consorzi, che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè costituite alla data del 31/12/2015.

4. La richiesta dovrà essere corredata degli allegati richiesti e trasmessa per PEC all'indirizzo di posta elettronica: bacinoadigepo.rovigo@pec.regione.veneto.it o consegnata in busta chiusa, riportando nell'oggetto se inviata per PEC, o sul fronte della busta la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA IN LAGUNA DI CALERI - COMUNE DI ROSOLINA".

5. La pec o la busta consegnata a mano dovranno pervenire all'ufficio protocollo della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, via della Pace 1/d, 45100 Rovigo entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. E' consentito anche l'invio per posta a mezzo raccomandata A.R. sempre in busta chiusa riportante sul fronte la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA IN LAGUNA DI CALERI - COMUNE DI ROSOLINA"; in tal caso farà fede la data e l'ora riportate sul timbro postale di spedizione.

6. I richiedenti che avranno presentato le buste, a mezzo di una delle sopraindicate modalità, oltre i termini o che non abbiano rispettato le predette modalità non saranno ammessi alla procedura comparativa.

Art.2 REQUISITI – ULTERIORI PRECISAZIONI

1. Si fa presente che possono essere concessi fino a 2.000 mq per singolo operatore, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera B) del presente avviso, ai consorzi, alle cooperative o alle società che siano titolari di concessione demaniale per l'attività di acquacoltura su spazi pubblici o privati, sia nelle lagune polesane che in altri ambiti territoriali, purchè la superficie concessa, considerata unitariamente a quella già in godimento, non superi i 6000 mq pro-capite.

2. Non potranno essere assegnate in concessione superfici demaniali, nei confronti di quei soggetti richiedenti, costituiti nelle forme sopra indicate, che abbiano già in concessione superfici, sia nelle lagune polesane che in altri ambiti territoriali, la cui estensione superi i 6.000 mq *pro-capite*.

Per le cooperative, i Consorzi e le società il numero dei singoli operatori di riferimento all'interno di ciascuna impresa ammessa a partecipare alla successiva fase procedurale sarà quello indicato al 31.12.2015 e sarà da confermare all'atto di presentazione della successiva richiesta di concessione di superfici demaniali.

3. I singoli operatori e le forme associative, a cui essi sono aggregati, non possono partecipare a più cooperative e/o consorzi richiedenti; nel caso di doppia appartenenza, le specifiche domande di manifestazione di interesse non saranno considerate. A titolo di esempio, se all'interno del richiedente "A" è presente il singolo operatore o altro "B" e quest'ultimo presenta ulteriore istanza in qualunque forma associativa, l'operatore "B" non verrà considerato né singolarmente né come componente di "A".

4. Le istanze di concessione di nuove aree demaniali, nella laguna di Caleri, a suo tempo presentate al competente ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, ex Genio Civile di Rovigo, non saranno prese in considerazione al fine del relativo rilascio di concessione. Per quanto sopra il competente ufficio regionale, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, provvederà ad invitare i richiedenti di tali istanze, con apposita nota, a trasmettere la relativa domanda di manifestazione di interesse; nel caso di mancata presentazione della domanda di cui sopra le istanze a suo tempo presentate si considereranno nulle.

ART. 3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - documentazione amministrativa

1. La manifestazione di interesse dovrà altresì contenere:

A) l'indicazione del soggetto richiedente se in forma singola o del legale rappresentante del consorzio o cooperativa o società richiedente o del delegato a presentare la domanda con la relativa delega del soggetto abilitato secondo la legge o lo statuto, se presente;

B) l'indicazione del numero **dei singoli operatori appartenenti al consorzio o cooperativa o società richiedente** direttamente svolgenti l'attività di acquacoltura per i quali viene proposta la domanda, con riferimento alla situazione esistente alla data del 31.12.2015;

C) l'indicazione e l'ubicazione della superficie complessiva di aree demaniali in concessione o di spazi privati oggetto di attività di acquacoltura, in corso di godimento da parte dei soggetti appartenenti al consorzio, alla cooperativa, alla società richiedente o al singolo operatore alla data del 31.12.2015;

D) l'indicazione per singolo operatore delle iscrizioni ai regimi previdenziali previsti per legge alla data del 31.12.2015, con le allegate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, redatte secondo l'allegato 2 modello A, rilasciate dai singoli operatori, contenenti la certificazione di avere un rapporto di dipendenza o di associazione con il richiedente, di coltivare superfici per attività di acquacoltura, di essere iscritti agli enti di previdenza del settore agricolo e/o della pesca e di possedere i citati requisiti alla data del 31.12.2015;

E) la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio o cooperativa o società richiedente o singolo operatore, di cui all'Allegato 2 modello B, che attesti, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità atti e dichiarazioni mendaci:

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- che non sia pendente nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
- che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della P.A. che incidono sulla moralità professionale nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- che non sia stata pronunciata condanna definitiva per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, truffe ai danni della P.A. (la dichiarazione deve riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, salvo depenalizzazione o intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
- che non siano stati commessi gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

2. Si deroga per le imprese di nuova costituzione alle quali è riservata una porzione di superficie nella misura massima indicata all'art. 6) comma 2 lett. B, del presente avviso, che, ancorché inattive, risultino essere state costituite alla data del 31.12.2015 e che non siano concessionarie di altra superficie.

3. In caso di incompletezza delle manifestazioni di interesse e della documentazione allegata, anche di una sola delle fattispecie richieste, i partecipanti, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo dovranno presentare la documentazione integrativa richiesta; in caso di mancata integrazione, nei termini sopra indicati, la stessa manifestazione d'interesse si considererà non accolta.

4. Resta inteso che:

- il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non sia presentato in tempo;

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna ulteriore manifestazione di interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla domanda precedentemente prodotta;

- non sono ammesse manifestazioni di interesse condizionate e/o espresse in modo indeterminato.;

- non si darà luogo alla verifica delle domande di manifestazione di interesse che non risultino presentate nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli precedenti;

- non sono altresì ammesse manifestazioni di interesse che rechino, nella domanda e nei relativi documenti allegati, abrasioni, correzioni, cancellazioni e manomissioni nell'indicazione dei lotti richiesti.

ART.4 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

1 Un'apposita Commissione, istituita presso la Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo con la D.G.R. che approva il presente bando, valuterà l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse e, sulla base del numero degli operatori richiedenti individuati nelle tipologie di aggregazione di cui all'art. 1, comma 1. , determinerà la superficie massima che ogni singolo richiedente, ammesso alla fase A, potrà richiedere nella successiva domanda di concessione.

2. La Commissione sarà composta dalle seguenti figure professionali:

- il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, con funzioni di Presidente;

- il Direttore della Sezione Caccia e Pesca della Regione del Veneto o un suo delegato;

- il Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi o un suo delegato;
- il responsabile della P.O. Opere Marittime della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

3. La commissione potrà avvalersi di funzionari del Servizio Veterinario dell'ASL, per eventuali specifiche valutazioni tecniche, a seguito di apposita richiesta da parte della Commissione.

4. La commissione svolgerà la sua attività, senza compenso alcuno e in orario di ufficio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e adotterà gli atti conseguenti nel rispetto dei criteri indicati dalla legge.

5. La Commissione assumerà le sue determinazioni a maggioranza di voti.

6. Al termine della procedura di cui sopra, che dovrà concludersi entro il termine di 60 gg naturali e consecutivi, il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, responsabile del procedimento, provvederà alla adozione di apposito Decreto di approvazione delle valutazioni della Commissione in ordine all'ammissibilità o meno delle dichiarazioni di manifestazione di interesse, pubblicando sul B.U.R.V. i nominativi dei soggetti ammessi o esclusi dalla procedura di manifestazione di interesse, dandone contestualmente comunicazione scritta agli stessi e indicando la potenziale superficie massima per la quale il richiedente è stato ammesso a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Fase B - RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE

Art.5 LETTERA D'INVITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Alla scadenza del termine indicato dall'Amministrazione per la presentazione della domanda, il responsabile del procedimento procederà alla spedizione di apposita comunicazione di ammissione alla seconda fase nei confronti dei soggetti interessati, a presentare domanda di concessione di area per l'esercizio dell'attività di cui al presente avviso, nonché il relativo termine di presentazione.

2. Le domande si riterranno ammissibili nel limite di superficie massima indicata nella lettera di invito; potranno indicare più lotti fino ad esaurimento della superficie ammessa. Si procederà comunque per lotti completi.

3. Gli interessati avranno la possibilità di indicare, nella domanda di concessione, eventuali superfici di riserva, sempre individuabili all'interno dei lotti oggetto del presente avviso, assegnabili con le stesse procedure di cui al presente articolo; quanto sopra nel caso in cui i lotti, prioritariamente indicati nella domanda di concessione, venissero assegnati ad altri concorrenti aventi priorità.

4. Le domande di concessione dovranno essere presentate secondo l'allegato modulo (**Allegato 3**) e dovranno contenere le dichiarazioni ed i documenti richiesti nella stessa.

5. la domanda di concessione, in bollo dovrà essere accompagnata da copia dell'attestato di versamento delle spese di istruttoria stabilite in € 80,00 (Euro ottanta/00), da versare sul c/c postale n. 10264307 intestato a: Regione del Veneto - Rimborso Introiti Diversi - Servizio Tesoreria.

6. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Codice della Navigazione ogni domanda dovrà specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, anche con riguardo alla tipologia di specie che intende coltivare; la stessa dovrà essere corredata da una relazione tecnica indicante le eventuali opere da eseguire, dai relativi disegni, dai particolari delle eventuali infrastrutture che intende utilizzare, ancorché mobili e/o galleggianti. L'allegata planimetria dovrà essere presentata in scala 1:2.000 e contenere le aree oggetto di richiesta con indicate le superfici di ogni area e relativo contrassegno alfanumerico; i disegni dovranno essere redatti da un professionista abilitato e controfirmati dallo stesso.

7. Alle domande dovrà altresì essere allegato un piano di ammortamento degli investimenti pari alla durata della concessione medesima.

8. All'atto della presentazione della domanda di concessione il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità: a) di essere a conoscenza dello stato del bene richiesto; b) di accettare le condizioni fisiche e le caratteristiche produttive relative all'area richiesta; c) di assumere l'onere di acquisire ogni eventuale ulteriore atto amministrativo necessario alla fruizione del bene oggetto della richiesta.

9. Il bene verrà assegnato in concessione nello stato fisico in cui si trova, intendendosi che tutte le spese successivamente definite nel disciplinare d'uso, comprese quelle per l'avvio dell'esercizio della concessione, saranno a carico esclusivo del concessionario.

ART.6 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

Terminata la fase di acquisizione delle domande di concessione da parte dei consorzi, delle cooperative, delle società e degli operatori individuali ammessi alla seconda fase procedurale, il competente Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, trasmetterà le relative domande alla Commissione di valutazione, di cui all'art. 4, che procederà secondo la sotto evidenziata procedura di attribuzione:

1. nel caso di domande, non concorrenti, di concessione di aree demaniali, nel rispetto del limite di superficie massima indicata nella lettera di invito, si procederà all'attribuzione per lotti completi fino all'esaurimento della superficie richiesta;

2. ove siano presenti domande concorrenti per l'assegnazione di superfici demaniali si seguiranno i seguenti criteri, fino al soddisfacimento delle superfici con l'ordine di priorità sotto indicato:

A) nel limite massimo complessivo del 5% delle superfici concedibili pubblicate nell'avviso e nei limiti di 2.000 mq per ogni singolo operatore ammesso, viene attribuita priorità alle domande presentate da imprese già operanti nella laguna di Caleri e/o limitrofe, già autorizzate a svolgere attività di acquacoltura di specie diversa dalla *Tapes Philippinarum* o che hanno in essere una convenzione e/o disciplinare di intesa con Università o Istituti di Ricerca riconosciuti dal MIPAAF, per attività di sperimentazione di specie diversa dalla *Tapes Philippinarum*, alla data del 31.12.2015;

B) nel limite massimo complessivo del 15% delle superfici concedibili pubblicate nell'avviso e nei limiti di 3.000 mq per ogni singolo operatore ammesso, viene attribuita priorità alle domande

presentate da imprese di nuova costituzione costituite entro il 31 dicembre 2015; quanto sopra a condizione, di autocertificare di non essere concessionarie di altra superficie sia nelle lagune polesane che in altri ambiti territoriali;

C) nel limite massimo del 20% delle superfici concedibili pubblicate nell'avviso e comunque sino ad un massimo di 2.000 mq per operatore ammesso, sono preferite le imprese che hanno in concessione nelle lagune polesane una superficie che, parametrata al numero dei singoli operatori riconosciuti in sede di ammissione, non supera i 2.500 mq per singolo operatore;

3. Nel caso di domande concorrenti per le rimanenti aree, nonché nell'ambito delle aree di cui alle riserve sopra indicate, di cui al punto 2, sarà accordata priorità a:

1. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane direttamente, o per almeno 1/3 delle cooperative aderenti, da almeno 10 anni;

2. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle imprese aderenti, da almeno 10 anni;

3. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle cooperative aderenti, da almeno 5 anni;

4. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle imprese aderenti, da almeno 5 anni;

5. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle cooperative aderenti, da meno di 5 anni;

6. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle imprese aderenti, da meno di 5 anni;

7. imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da almeno 10 anni;

8. imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da almeno 5 anni;

9. imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori operanti e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura nelle lagune polesane da meno di 5 anni;

10. imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da almeno 10 anni;

11. imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da almeno 5 anni;

12. imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da meno di 5 anni;

13. altri operatori o tipologie di aggregazione non individuate nei punti precedenti.

4. Le predette caratteristiche dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente avviso.

5. In caso di eguale livello di priorità saranno accordate ulteriori priorità nei confronti dei richiedenti che presentino progetti di investimento aventi le sotto elencate caratteristiche che saranno valutate, ai fini della preferenza, in una scala da 1 a 100 derivante dalla somma dei seguenti punteggi:

- fino a 50 punti in caso di iniziative che garantiscano un aumento dei livelli occupazionali, indicandone il numero presunto ottenibile a seguito delle citate progettazioni;
- fino a 40 punti in caso di progettazioni di interventi collegati alla richiesta di concessione aventi per oggetto opere di pulizia e vivificazione delle aree della laguna di Caleri;
- fino a 10 punti in caso di progettazioni collegate alla richiesta di concessione aventi per oggetto una migliore gestione per il riutilizzo e/o reimpiego dei materiali di scarto della produzione molluschi (ad es. gusci di molluschi).

6. I punteggi faranno riferimento al valore intrinseco della proposta ed alla qualità progettuale valutata dalla Commissione.

7. Nel caso di ulteriori condizioni di parità, in ordine alle valutazioni di attribuzione di superfici demaniali da parte della Commissione di valutazione, si procederà ad assegnare le residue superfici mediante sorteggio tra i consorzi o le cooperative o le società o gli operatori individuali che risultino in situazione di parità di valutazione.

8. Nel caso in cui la superficie assegnata ricada solo in parte su un lotto la superficie sarà individuata per porzioni – moduli orientativamente rettangolari di 500 mq salvo il primo, che avrà una dimensione contenente la frazione residua assegnata superiore ai 500 mq (ad esempio, se la superficie assegnata è di 3253 mq, il primo modulo avrà la dimensione di 753 mq).

9. L'individuazione e l'assegnazione dei moduli sarà effettuata senza intervalli, in direzione da est ad ovest e da nord a sud, partendo dal punto più a nord del lotto o della parte residua dello stesso, in caso di precedenti assegnazioni.

10. I corridoi necessari per accedere ai lotti e/o ai moduli interclusi avvengono a cavallo delle concessioni assegnate per una larghezza non inferiore a mt. 3 e saranno definiti dal competente Ufficio della sezione Bacino Idrografico Adige Po – sezione di Rovigo con successivo provvedimento.

11. Qualora, conclusa la fase di assegnazione in concessione delle aree indicate in premesse (lotti da 1 a 13), dovessero rimanere superfici non ancora assegnate e quindi disponibili, verranno prese in considerazione le domande eventualmente non soddisfatte facenti parte delle tipologie di cui all'art. 6; in nessun modo potranno comunque essere modificati i limiti massimi di superficie assegnabile per singolo operatore indicati nel medesimo capitolo per le specifiche tipologie. Nella circostanza verrà applicata la medesima priorità indicata al punto 2 del presente articolo, ad esclusione del comma A).

Fase C - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art.7 PROCEDURE

1. Al termine dei lavori della Commissione di valutazione il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, responsabile del procedimento, provvederà ad adottare apposito Decreto di approvazione del verbale della Commissione di valutazione, assegnando provvisoriamente le aree demaniali in argomento agli aventi diritto secondo i punteggi di priorità attribuiti dalla Commissione.

2. Il Decreto di cui sopra sarà pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

3. Contestualmente il competente Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo comunicherà ai richiedenti, a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o a mezzo Pec, i contenuti del Decreto per la parte di rispettiva assegnazione; inoltre il medesimo ufficio provvederà alla acquisizione dei pareri e degli assensi previsti dal Codice della Navigazione, dal Regolamento del Codice della Navigazione Marittima e dalla vigente normativa regionale di settore

4. Trascorsi i termini per presentare osservazioni, nei tempi e modalità previste dalla L. n. 241/1990 s.m.i., indicati nella comunicazione di cui al punto 3, il competente ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo rilascerà la concessione secondo le consuete procedure.

ART. 8 DOVERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario assegnatario deve esercitare direttamente la concessione, a pena di decadenza della concessione medesima.

2. A pena di decadenza dalla concessione demaniale i titolari devono provvedere a dare inizio alle attività oggetto di concessione entro e non oltre 12 mesi dalla data di rilascio della medesima, dandone debita comunicazione all'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo.

3. A pena di riduzione dell'area in concessione non utilizzata, entro 12 mesi dal rilascio della concessione il concessionario deve adibire a coltivazione almeno il 60% dell'area in concessione e il 100% entro l'anno successivo, dandone debita comunicazione all'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo.

4. Oltre a quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Navigazione Marittima, i consorzi, le cooperative, le società si impegnano, al momento del rilascio della concessione, a mantenere il numero di operatori dichiarati, pena la revoca o la riduzione della concessione rilasciata in misura proporzionale al numero degli operatori stessi; sono eccezionalmente ammesse variazioni in difetto del numero degli operatori non superiori al 10% del totale complessivo dichiarato all'atto di presentazione della domanda di concessione. L'aumento del numero di operatori non comporterà alcuna modifica alla concessione.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi ai partecipanti alla presente procedura comparativa saranno oggetto di trattamento, da parte dell'Ufficio competente della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativa alla gara.

2. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, responsabile del procedimento.

ART. 10 FORO COMPETENTE

Avverso il presente Avviso di Procedura comparativa è ammesso il ricorso giurisdizionale, presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nelle modalità previste dalla normativa in materia.

ROVIGO li'